

Legge federale sugli averi non rivendicati (LANR)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 98 e 122 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del [°°°]¹,

decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

¹La presente legge si applica alle banche, alle direzioni di fondi, ai commercianti di valori mobiliari e agli istituti di assicurazione (attori finanziari) sottoposti alla vigilanza della Confederazione. Le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale sono escluse dal campo d'applicazione della presente legge.

²Essa si applica a tutti gli averi custoditi in Svizzera o amministrati a partire dalla Svizzera.

³Fatto salvo l'articolo 14, la presente legge si applica anche agli averi affidati all'attore finanziario prima della sua entrata in vigore.

Sezione 2: Obblighi dell'attore finanziario

Art. 2 Ripristino del contatto con il cliente

¹L'attore finanziario deve cercare di ripristinare il contatto con il cliente qualora esso si sia interrotto per otto anni.

²È considerato cliente:

- a. la controparte o un beneficiario da questi designato;
- b. il successore della controparte;
- c. un mandatario designato dalla controparte o dal suo successore.

³Se il contatto con il cliente ai sensi del capoverso 2 lettera a non può essere ripristinato, l'attore finanziario deve cercare di contattare l'avente economicamente diritto.

⁴L'attore finanziario non è tenuto a ripristinare il contatto:

- a. se la spesa necessaria a tal fine non è proporzionata al valore degli averi;
- b. fintanto che, a causa di tale atto, il cliente potrebbe essere vittima di misure confiscatorie o di trattamenti inumani.

¹ FF ...

c. se il cliente ha dichiarato per scritto all'attore finanziario la sua rinuncia a qualsiasi contatto.

⁵L'attore finanziario deve informare in modo adeguato il cliente in merito al suo dovere di cercare il ripristino del contatto. Egli deve inoltre renderlo attento al fatto che, dopo essere stati pubblicati (art. 9), gli averi non rivendicati sono devoluti alla Confederazione (art. 5 cpv. 1).

Art. 3 Misure organizzative

¹Onde evitare l'interruzione del contatto con il cliente, l'attore finanziario è tenuto ad adottare misure organizzative.

²Se da otto anni non ha più contatti con il cliente, l'attore finanziario deve:

- a. iscrivere in un registro centrale gli averi non rivendicati relativi;
- b. proteggere tali averi dall'accesso di non aventi diritto.

³La documentazione contenente informazioni su tali averi va conservata sino al momento della sua devoluzione alla Confederazione (art. 5 cpv. 1).

Art. 4 Obbligo di annuncio

¹L'attore finanziario deve annunciare un avere alla centrale d'informazione (art. 6) se da dieci anni non ha più contatti con il cliente (avere non rivendicato).

²I crediti prescritti non vanno annunciati. Sono fatte salve le pretese derivanti da assicurazioni sulla vita.

³L'annuncio va effettuato al più tardi entro un mese dallo scadere del termine di dieci anni.

⁴Gli accordi contrattuali contrari sono nulli.

Sezione 3: Devoluzione di averi non rivendicati alla Confederazione

Art. 5

¹Se sono trascorsi cinquant'anni dall'ultimo contatto con il cliente, l'avere è devoluto alla Confederazione e l'attore finanziario è tenuto a consegnarlo a quest'ultima. Accordi contrattuali contrari sono nulli.

²Se, al momento della consegna, i diritti sull'avere sono oggetto di contestazione, la consegna è differita. L'attore finanziario comunica tale circostanza al Dipartimento federale delle finanze.

³La devoluzione degli averi non rivendicati alla Confederazione esonera l'attore finanziario dai suoi obblighi contrattuali nei confronti del cliente.

Sezione 4: Centrale d'informazione

Art. 6 Istituzione

Il Consiglio federale istituisce una centrale per gli averi non rivendicati (centrale d'informazione) in seno al Dipartimento federale delle finanze.

Art. 7 Finanziamento

¹La centrale d'informazione riscuote emolumenti amministrativi per il rilascio e il diniego d'informazioni.

²Se gli emolumenti non coprono le spese, la centrale d'informazione preleva una tassa sugli averi non rivendicati annunciati.

³La tassa è calcolata in funzione delle spese della centrale d'informazione e costituisce una percentuale dell'avere non rivendicato; essa ammonta al massimo a 10'000 franchi per avere non rivendicato.

Art. 8 Elenco degli averi non rivendicati

¹La centrale d'informazione allestisce un elenco degli averi non rivendicati annunciati giusta l'articolo 4.

²Essa può comunicare dati tratti da tale elenco soltanto:

- a. alle persone che rendono verosimile i propri diritti su un avere non rivendicato;
- b. alle autorità di vigilanza e alle autorità di perseguimento penale, ai fini dell'adempimento dei loro compiti;
- c. all'Archivio federale, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla legge federale del 26 giugno 1998¹ sull'archiviazione.

³Lo scambio di informazioni tra la centrale d'informazione, le autorità di vigilanza e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo.

Art. 9 Pubblicazione dell'elenco

La centrale d'informazione pubblica l'elenco degli averi non rivendicati di importo superiore a 100 franchi cinque anni prima della loro devoluzione alla Confederazione.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 10

¹La vigilanza sul rispetto degli obblighi imposti agli attori finanziari dalla presente legge spetta alle autorità di vigilanza designate dalle pertinenti leggi speciali.

²Le autorità di vigilanza danno le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione degli articoli 2 - 4.

¹ RS 152.1

Sezione 6: Disposizioni penali e procedura

Art. 11 Disposizioni penali

¹Chiunque viola intenzionalmente o per negligenza l'obbligo di annuncio di cui agli articoli 4 e 14 capoverso 1, è punito con la multa fino a 200'000 franchi. In caso di recidiva, la multa ammonta almeno a 50'000 franchi.

²La legge del 22 marzo 1974¹ sul diritto penale amministrativo si applica alle infrazioni di cui al capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze è autorità di perseguimento e di giudizio.

³L'azione penale si prescrive in cinque anni. In caso di interruzione della prescrizione, il termine ordinario può essere prolungato al massimo della metà.

⁴Se la centrale d'informazione o l'autorità di vigilanza ha notizia di infrazioni ai sensi del capoverso 1, deve informarne immediatamente il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 12 Rimedi giuridici

¹Il ricorso contro decisioni delle autorità di vigilanza è disciplinato dalle disposizioni delle leggi specifiche pertinenti; il ricorso contro le decisioni della centrale d'informazione è retto dalle disposizioni generali della procedura federale.

²Se ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'attore finanziario che cerca di ripristinare il contatto con il cliente (art. 2) o che annuncia alla centrale d'informazione averi non rivendicati (art. 4) non può essere perseguito per violazione del segreto professionale, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

³In caso di controversia tra l'attore finanziario e la Confederazione circa la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1, spetta al Dipartimento federale delle finanze decidere se consegnare un avere non rivendicato alla Confederazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

Il Consiglio federale emana un'ordinanza concernente:

- a. le misure che l'attore finanziario deve adottare affinché possa essere ripristinato il contatto con il cliente (art. 2 cpv. 1);
- b. le condizioni alle quali l'attore finanziario non è tenuto a ripristinare il contatto con il cliente (art. 2 cpv. 4);
- c. la forma e il contenuto dell'annuncio alla centrale d'informazione (art. 4 cpv. 1);
- d. i dettagli relativi alla tassa riscossa sugli averi non rivendicati annunciati, in particolare i costi computabili; egli può stabilire aliquote percentuali variabili in funzione dell'ammontare dell'avere;
- e. le modalità di pubblicazione, ad opera della centrale d'informazione, dell'elenco degli averi non rivendicati (art. 9).

¹ RS 313.0

Art. 14 Disposizione transitoria

¹Gli averi che, all'entrata in vigore della presente legge, sono ritenuti non rivendicati (art. 4 cpv. 1), vanno annunciati entro un anno alla centrale d'informazione. L'attore finanziario è esonerato dall'obbligo di cercare il ripristino del contatto con il cliente (art. 2 cpv. 1).

²La centrale d'informazione provvede alla pubblicazione dell'elenco degli averi annunciati conformemente al capoverso 1. Si applica l'articolo 9.

³Gli averi non rivendicati sono devoluti alla Confederazione al più presto cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.